

COMUNE DI COLLE UMBERTO
PROVINCIA DI TREVISO

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLO SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 E RELATIVI ALLEGATI**

Il sottoscritto Barbiero dott. Massimo, Revisore dei Conti del Comune di Colle Umberto per il triennio 2021 – 2023 nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 29.12.2020, esaminato lo schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2023 e i relativi allegati;

VISTE

- la delibera di G.C. n. 14 del 27/01/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023” comprensiva dei documenti contabili alla stessa allegati;
- le delibere ivi richiamate rappresentate dalle seguenti delibere di G.C.
 - n. 108 del 14.10.2020 ad oggetto: “*Programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 delle opere pubbliche e programma biennale forniture e servizi. Adozione*”;
 - n. 6 del 20.01.2021 ad oggetto “*Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021/2023*”;
 - n. 7 del 20.01.2021 ad oggetto: “*Nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160: approvazione delle tariffe per l’anno 2021 e seguenti*”;
 - n. 8 del 20.01.2021 ad oggetto: “*Determinazione di tariffe e proventi anni 2021/2023 - conferma*”;
 - n. 9 del 20.01.2021 ad oggetto: “*Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada 2021/2023 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i*”;
 - n. 10 del 20.01.2021 ad oggetto: “*Servizi pubblici a domanda individuale - percentuale di copertura esercizio 2021-2023*”;
 - n. 12 del 27.01.2021 di approvazione del Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021-2023”;
 - n. 13 del 27.01.2021 di ricognizione degli immobili di proprietà del Comune per il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

PRECISATO

che successivamente alla completa trasmissione dei suddetti atti e documenti contabili, ovvero a partire dal 6/2 u.s., si è resa necessaria, anche in ragione dell'attuale situazione dovuta all'emergenza sanitaria in corso, una cospicua interlocuzione in modalità telematica tra il sottoscritto revisore dei conti e la funzionaria Responsabile del Servizio finanziario attraverso una serie di quesiti le cui ultime risposte sono state trasmesse al sottoscritto in data 19/02/2021;

TENUTO CONTO

che il Responsabile del Servizio finanziario, previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla sopra citata proposta di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 – 2023 e relativi allegati;

RILEVA

- che il pareggio finanziario del bilancio di previsione è così previsto in termini di competenza:

		2021	2022	2023
ENTRATE	€.	3.952.366,49	3.779.716,49	3.779.716,49
SPESE (compreso il fondo di riserva)	€.	<u>3.952.366,49</u>	<u>3.779.716,49</u>	<u>3.779.716,49</u>
differenza	€.	0,00	0,00	0,00

- che l'equilibrio economico - finanziario dell'esercizio finanziario 2021 è così previsto in termini di competenza:

spese correnti	€.	2.668.778,31
quota capitale di ammortamento mutui	€.	<u>251.000,00</u>
totale	€.	2.919.778,31
entrate correnti	€.	<u>2.889.866,49</u>
differenza (situazione economica negativa) (*)	€.	- 29.911,82

(*) Per quanto riguarda il finanziamento della sopra esposta situazione economica negativa di €. 29.911,82 si rinvia al punto 4) del successivo paragrafo della presente relazione denominato “*Criticità rilevate*”.

- che il totale del Titolo 7 dell'entrata “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” riporta per tutte le annualità del triennio la medesima previsione pari ad €. 1.000,00, iscritta al Titolo 5 della spesa “Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”; l'importo è

coerente con quanto previsto al co. 1 dell'art. 222 TUEL ed è contenuto nel limite dei 5/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente come consentito per il triennio 2020-2022 dall'art. 1, comma 555, della Legge di Bilancio 2020;

- che la spesa corrente di cui al Titolo I ha subito le seguenti variazioni totali:

consuntivo 2019	€.	2.277.411,18
assestato 2020	€.	3.197.792,44
preventivo 2021	€.	2.668.778,31

variazioni percentuali:

assestato 2020 / consuntivo 2019	+ 40,41%
preventivo 2021 / assestato 2020	- 16,54%
preventivo 2021/ consuntivo 2019	+ 17,18%

- che le entrate correnti hanno subito le seguenti variazioni:

entrate tributarie:	consuntivo 2019	€.	2.068.046,43
entrate da trasferimenti		€.	174.559,39
entrate extratributarie		€.	<u>554.910,04</u>
TOTALE		€.	2.797.515,86

entrate tributarie:	assestato 2020	€.	1.917.720,69
entrate da trasferimenti		€.	541.115,45
entrate extratributarie		€.	<u>808.788,46</u>
TOTALE		€.	3.267.624,60

entrate tributarie:	preventivo 2021	€.	1.960.516,03
entrate da trasferimenti		€.	185.662,00
entrate extratributarie		€.	<u>743.688,46</u>
TOTALE		€.	2.889.866,49

variazioni percentuali totali:

assestato 2020 / consuntivo 2019	+ 16,80%
preventivo 2021 / assestato 2020	- 11,56%
preventivo 2021 / consuntivo 2019	+ 3,30%

- che risultano i seguenti rapporti fra le spese del titolo I e le entrate dei titoli I, II, e III:

consuntivo 2019	2.277.411,18 / 2.797.515,86	pari al	81,41%
assestato 2020	3.197.792,44 / 3.267.624,60	pari al	97,86%
preventivo 2021	2.668.778,31 / 2.889.866,49	pari al	92,35%

- che le spese di investimento relative al 2021 risultano così finanziate:

Fondo pluriennale vincolato	€.	0,00
Contributi in conto capitale da Stato e Provincia	€	190.150,00
Proventi concessioni edilizie e sanzioni (quota parte) (*)	€.	<u>110.088,18</u>
TOTALE	€.	300.238,18

TOTALE: € 300.238,18 pari al totale delle spese in conto capitale rilevate nel Titolo II della spesa prevista per l'esercizio 2021;

(*) Per quanto riguarda la quantificazione della quota di proventi da concessioni edilizie e sanzioni destinata al finanziamento delle spese del titolo II si rinvia al punto 4) del successivo paragrafo della presente relazione denominato “*Criticità rilevate*”.

- che lo stanziamento relativo al fondo di riserva previsto per l'esercizio 2021 ammonta a complessivi € 11.000,00 pari allo 0,41% delle spese correnti iscritte in bilancio e che, pertanto, risultano rispettati il limite minimo (0,30%) e il limite massimo (2,00%), previsti dall'art. 166 del T.U.E.L.;

- che non sono previsti mutui passivi da assumere per tutto il triennio 2021 - 2023;

PRENDE ATTO

che la manovra finanziaria che il Comune intende attuare per conseguire l'equilibrio economico-finanziario del bilancio corrente per l'esercizio 2021 si caratterizza principalmente come segue:

- relativamente alle entrate tributarie:

Si rileva che l'importo complessivo delle entrate tributarie iscritte al Titolo I del bilancio di previsione 2021 ammonta a complessivi € 1.960.516,03 mentre la medesima voce determinata con il bilancio assestato 2020 riporta l'importo complessivo di € 1.917.720,69 recando, pertanto, un incremento complessivo pari ad € 42.795,34. Gli stanziamenti previsti per le altre annualità del triennio risultano del medesimo importo previsto per il 2021.

Passiamo quindi ad analizzare singolarmente gli aspetti più significativi delle principali voci di entrata.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

La previsione di entrata per tale imposta per il 2021 è stata determinata dal Servizio Finanziario ed è stata quantificata in complessivi € 880.000,00 a fronte di una previsione assestata 2020 pari a € 837.027,96 e reca un incremento di quasi 43.000,00 Euro rispetto alla previsione assestata 2020. Anche il confronto con il consuntivo 2019 della “vecchia” IMU (Cap. 20/1 per € 507.350,12) sommato a quello della “vecchia” TASI (Cap. 170/0 per

€. 340.565,12) porta ad un totale di €. 847.915,24 che risulta inferiore alla previsione 2021 per circa 32.000,00 Euro.

In proposito occorre segnalare che il rispetto delle previsioni di entrata per IMU, unitamente al rispetto delle previsioni relative alle entrate relative all'addizionale comunale IRPEF e al fondo di solidarietà comunale, rappresentano la chiave di volta al fine di garantire l'equilibrio finanziario e di bilancio del corrente esercizio 2021. Pertanto, in relazione al ruolo svolto da tali tipologie di entrata nel quadro dell'equilibrio economico finanziario complessivo, si sottolinea la raccomandazione, rivolta ai competenti organi dell'Ente, di prestare la massima attenzione ai fini del monitoraggio delle entrate, in modo da poter intervenire tempestivamente qualora necessario.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Il gettito previsto nello schema di bilancio 2021 ammonta a €. 535.000,00. Il medesimo importo è riportato nella previsione assestata 2020 e nelle ulteriori annualità del triennio.

IMU DA ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI

Si rileva l'iscrizione della previsione di entrata per il 2021 del Cap. 30/1 "Nuovi accertamenti IMU e TASI" di €. 50.000,00 per il 2021 e le altre annualità del triennio a fronte di una previsione assestata 2020 di soli €. 15.000,00.

Oltre a segnalare il fatto che l'importo di €. 50.000,00 rappresenta una posta di entità significativa ai fini dell'equilibrio generale di bilancio di parte corrente, si rinvia ai punti 2) e 3) del successivo paragrafo della presente relazione denominato "*Criticità rilevate*".

In ogni caso e in via generale si fa rilevare che rispetto alle impostazioni generali del bilancio e della programmazione dell'Ente, al fine di assicurare la realizzazione delle entrate previste e per realizzare un ulteriore incremento delle stesse che potrebbe risultare necessario per far fronte ad incrementi della spesa che potranno verificarsi in corso di esercizio, si raccomanda un continuo e curato monitoraggio dello stato degli accertamenti e delle riscossioni.

- relativamente ai trasferimenti correnti:

L'importo complessivo dei trasferimenti correnti iscritti nel bilancio di previsione 2021 ammonta a complessivi €. 185.662,00 di cui €. 145.662,00 per trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche ed €. 40.000,00 per trasferimenti da altri soggetti.

Lo stanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale in entrata (cap 330/9) per il 2021 è pari a €. 289.016,03, importo superiore sia rispetto a quello di €. 274.692,73 riportato nella previsione assestata 2020 sia rispetto ai nuovi valori del Fondo di Solidarietà Comunale pubblicati nel sito del Ministero dell'Interno – spettanze 2021 che per il Comune di Colle Umberto ammontano a €. 278.841,49. Lo stanziamento dovrà, pertanto, essere adeguato.

- relativamente alle entrate extratributarie:

Il totale del Titolo III previsto per l'esercizio 2021 ammonta a €. 743.688,46 e registra un decremento complessivo pari ad €. 65.100,00 rispetto alla previsione assestata 2020 che rileva l'ammontare di €. 808.788,46. Entrambe le ulteriori annualità del triennio recano la previsione complessiva di €. 691.188,46.

- relativamente alle entrate in conto capitale:

La previsione complessiva del Titolo IV ammonta ad €. 330.150,00. Come sopra rilevato, in sede di esame delle modalità di finanziamento del Titolo II della spesa, le entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2021 sono rappresentate dai proventi da concessioni edilizie e sanzioni (per quota parte) oltre a contributi da Enti pubblici diversi.

Si evidenzia, comunque, la circostanza per cui l'assunzione di impegni delle altre spese finanziate con le entrate previste in questo titolo avviene solo dopo che l'entrata sia stata accertata e definita nel suo ammontare.

- relativamente alle entrate da accensioni di prestiti e da anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Relativamente ai Titoli 6 "Accensione di prestiti" e 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" occorre segnalare che mentre il Titolo 6 del bilancio di previsione non accoglie per tutto il triennio 2021 - 2023 alcuna previsione di mutui o altre entrate derivanti da accensione di prestiti, il Titolo 7 riporta per ciascun esercizio del triennio l'importo di €. 1.000,00 per eventuali anticipazioni di cassa.

- relativamente alle spese correnti:

Come è stato evidenziato precedentemente con riferimento all'analisi e all'andamento della spesa corrente complessiva, l'ammontare di tali voci di bilancio risulta per il 2021 pari a €. 2.668.778,31 e reca un vistoso e consistente decremento (pari ad €. 529.014,13) rispetto alla previsione assestata 2020 pari ad €. 3.197.792,44. A parere del sottoscritto revisore le motivazioni di una variazione così importante avrebbe dovuto trovare ampia illustrazione, mentre le pagg. 18 e 19 della Nota Integrativa si limitano ad esporre i soli dati numerici.

Dalla Nota Integrativa, inoltre, si ricava l'andamento 2018-2023 della spesa del Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente. Tale andamento evidenzia in particolare una flessione della spesa tra il 2020 (dato assestato) ed il triennio 2021-2023 (decremento di €. 75.619,87). Ciononostante il Servizio finanziario ha assicurato che i livelli programmati di spesa sono coerenti con le tre assunzioni previste nel 2021, per le quali sono già state attivate le rispettive procedure concorsuali.

Un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che per il 2021 (come nell'esercizio precedente) non è stato stanziato alcunché alla missione 20 per il "fondo rischi contenzioso", mentre al 31/12/2019 risultava un accantonamento al fondo contenzioso di complessivi €. 130.000,00.

Si fa rilevare a tal proposito che il questionario annuale per la Corte dei conti sul bilancio di previsione presenta il seguente quesito: "*L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)?*".

Interpellata sul punto la funzionaria Responsabile del Servizio finanziario ha riportato il fatto che a partire dall'1/1/2020 alla data di approvazione dello schema di bilancio non è sorto nessun tipo di contenzioso citando però un "*... ricorso straordinario al Capo dello Stato pervenuto in data 02.02.2021, in cui l'amministrazione comunale ritiene di avere un remoto rischio di soccombere...*".

A parere di questo Organo di revisione la valutazione del rischio in questione (con le conseguenti implicazioni in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili) compete agli organi elettivi ma agli organi burocratici in virtù del noto principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione ex art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001.

- relativamente alle spese in conto capitale:

Le spese del Titolo II per il 2021 ammontano a €. 300.238,18. L'attendibilità e la congruità delle previsioni di spesa in conto capitale sono subordinate alle previsioni relative al Titolo 4 delle entrate, tenuto conto delle osservazioni per le stesse in precedenza effettuate. Per quanto riguarda le spese di investimento, si raccomanda, in ogni caso, di attuare i rapporti contrattuali con i terzi fornitori ed effettuare gli impegni di spesa solo ad avvenuto accertamento delle relative risorse nel quadro dell'equilibrio generale di bilancio.

Si rinvia al punto 5) del successivo paragrafo della presente relazione denominato "*Criticità rilevate*" in cui viene evidenziata una discrasia delle previsioni delle spese in c/ capitale nei documenti di programmazione.

-relativamente alle spese per incremento di attività finanziarie:

Non si rilevano importi iscritti a tale titolo in ciascuna annualità del triennio in esame.

- relativamente alle spese per rimborso di prestiti e per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere:

Le spese per rimborso prestiti rilevate nel Titolo 4 sono previste in bilancio per €. 251.000,00 in ordine al rimborso 2021 della quota capitale di mutui. La determinazione della quota di ammortamento dovuta per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata dal Servizio Finanziario secondo le risultanze relative ai mutui e prestiti assunti dall'Ente.

Il Titolo 5 della spesa, specularmente rispetto a quanto rilevato al Titolo 7 della parte entrata, riporta per tutte le annualità del triennio l'importo di €. 1.000,00 per rimborso di eventuali anticipazioni di cassa.

- relativamente alle entrate e spese per conto terzi e alle partite di giro:

Risultano iscritte nel bilancio di previsione 2021 le entrate e le spese per conto di terzi per complessivi €. 731.350,00 in ambedue le sezioni del bilancio. Il medesimo importo è stato iscritto sia nella parte entrata sia nella parte spesa degli esercizi 2022 e 2023.

CRITICITA' RILEVATE

1) mancanza del FPV di parte corrente e di parte capitale

Il bilancio di previsione oggetto del presente parere non prevede alcunché relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) né sulla parte corrente né sulla parte in c/ capitale. Dall'analisi effettuata sul portale Con.Te della Corte dei conti è stato appurato che questo *modus operandi* è una vera e propria prassi in quanto sistematicamente i bilanci iniziali di previsione del Comune di Colle Umberto non riportano nessuna cifra per il FPV. Interpellata sul punto, la Responsabile del Servizio finanziario ha giustificato la circostanza in questi termini: *“Nel bilancio in approvazione non è stato evidenziato nessun FPV. In sede del prossimo riaccertamento ordinario dei residui, l'ente provvederà alla costituzione del FPV in relazione a variazioni intervenute nel cronoprogramma delle opere o a spese la cui esigibilità deve essere trasferita alle annualità successive”*.

Tale approccio risulta in palese contrasto con i principi cardine della riforma dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali operata col D.Lgs. n. 118/2011 imperniata sul nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata. Anche la magistratura contabile ha avuto modo di affermare come la scorretta (e a maggior ragione, mancata) quantificazione del FPV comporti la violazione del principio di veridicità e sia potenzialmente idonea ad incidere in termini negativi sugli equilibri di bilancio. *Ex plurimis* si riporta il seguente stralcio della Deliberazione n. 226/2018 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti: *“Sul punto, in questa sede preme evidenziare che la non corretta determinazione dell'FPV al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale), e che pertanto la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri*

pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n.184/2016). La Sezione, evidenzia come, in sede previsionale, sia necessario verificare la corretta definizione dell'FPV in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. Il Fondo, infatti, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce l'FPV iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione. Il fondo pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce dell'FPV di parte spesa nel bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, piuttosto, dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli esercizi contemplati dal bilancio di previsione successivo e seguenti, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio precedente. Proprio per tale caratteristica occorre che l'FPV sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate ma, soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro) ...". I medesimi concetti si ritrovano nella Deliberazione n. 225/2018 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti laddove ci si sofferma sulle "... ricadute sull'effettiva capacità dell'amministrazione di rispettare, effettivamente, in sede di programmazione di bilancio gli equilibri economico finanziari di cui all'art. 162 del Tuel. E ciò, a maggior ragione ove, in sede previsionale, non venga inserito il FPV di entrata giustificando tale mancato inserimento con l'assenza di un dato definitivo del relativo ammontare del FPV di spesa derivante da rendiconto non ancora approvato, quest'ultimo, alla data di adozione del bilancio di previsione. Ipotesi quest'ultima che lascia perplessi ove si consideri che il Comune già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell'ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell'esercizio successivo".

A parere del sottoscritto revisore la mancata rappresentazione nel bilancio di previsione del FPV rappresenta una criticità di notevole spessore che considerata unitamente alla mancata corretta determinazione del FCDE (di cui si tratterà al punto successivo) appare sintomatica di un'applicazione quantomeno parziale degli istituti contabili introdotti con la riforma operata dal D.Lgs. 118/2011.

2) Criticità nella quantificazione del FCDE

Come noto un corollario del principio della competenza finanziaria potenziata consiste nel sostanziale abbandono del criterio di cassa nell'effettuazione degli accertamenti di entrata. Infatti, l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 dispone quanto segue: *"Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. ... Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo*

crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)".

Il ruolo del FCDE è ritenuto fondamentale dalla Corte dei conti la quale nel questionario annuale sul bilancio di previsione degli enti locali ragiona *a contrario* indagando quali entrate l'ente abbia deciso di escludere dalla determinazione del FCDE. In questo senso la Corte dei conti sottopone annualmente il seguente quesito: *"La nota illustrativa fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al FCDE?"*. La nota integrativa approvata unitamente allo schema di bilancio non dice nulla a questo proposito e si limita, a pagina 21, a proporre uno schema privo di qualsiasi commento e illustrazione dal quale si evince che il totale dell'accantonamento 2021 al FCDE ammonta a complessivi €. 36.340,00 derivanti dalla "svalutazione" dei crediti che si prevede si formeranno su 1 solo capitolo del titolo II dell'entrata "RIMBORSO RETTE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO" (per €. 6.264,00) e su soli 2 capitoli del titolo III dell'entrata "PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERZIVIO FINI IVA)" (per un importo del tutto trascurabile pari a 76,00 Euro) e "RIMBORSO COSTI IN SERVICE" (per €. 30.000,00 pari al totale dello stanziamento di entrata).

Ne consegue il fatto (tutt'altro che trascurabile a parere del sottoscritto) che nessun accantonamento è stato apportato al FCDE sulla base dell'intero titolo I dell'entrata di complessivi €. 1.960.516,03, assumendo di fatto l'avvenuta integrale e completa riscossione di tutte le entrate tributarie nell'ultimo quinquennio.

Tale circostanza appare altamente inverosimile e la conseguente ipotesi che l'accantonamento 2021 al FCDE sia stato erroneamente determinato è altresì suffragata dalle osservazioni che seguono.

Come accennato il prospetto relativo al FCDE non espone alcuna quota di accantonamento riferibile alle entrate del Titolo I le cui previsioni ammontano ad Euro 1.960.516,03 per ciascuno dei tre esercizi 2021-2023. Inoltre nel medesimo prospetto, per i tre esercizi, non è valorizzata alcuna quota di accantonamento relativa alle entrate derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (Titolo III – Tipologia 200), rappresentate tipicamente dai proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada. A parere del sottoscritto l'assenza di importi valorizzati rappresenta un'anomalia laddove si consideri che l'importo delle entrate tributarie (anche escludendo le previsioni del FSC in entrata), è estremamente rilevante (poco meno di 1.700.000,00 Euro) e appare difficilmente dimostrabile per qualsiasi ente locale di qualunque dimensione il fatto che gli incassi di tutti i capitoli dell'intero titolo I del bilancio siano stati realizzati al 100% nell'ultimo quinquennio. Per quanto riguarda le entrate per attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (comprese le violazioni al C.d.S.), sebbene l'importo delle

previsioni sia relativamente contenuto, la previsione di un incasso totale per questo tipo di entrate, tipicamente soggetta a insoluti e contenziosi, è parimenti discutibile.

A parere del sottoscritto revisore, si tratta in entrambi i casi di violazioni del principio della prudenza.

Ad abundantiam si consideri che sono state riscontrate anomalie nella determinazione del FCDE che, nonostante, l'avvenuta interlocuzione con la funzionaria Responsabile del Servizio finanziario, non hanno trovato, a parere del sottoscritto revisore, una soluzione soddisfacente. Ci si riferisce in particolare al fatto che a pagina 1 del prospetto allegato al bilancio di previsione e denominato "CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AL 11-02-2021" riporta "zero" per gli accertamenti ICI e IMU (capitolo 30) per il 2018 e il 2019 mentre i relativi accertamenti di entrata negli ultimi 3 esercizi (2018, 2019 e 2020) ammontano, secondo quanto comunicato al sottoscritto revisore, rispettivamente ad €. 35.579,90, €. 297.222,45 ed € 15.000,00.

Inoltre, a pag. 2 del prospetto allegato al bilancio di previsione e denominato "CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' -BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AL 11-02-2021", sempre con riferimento al capitolo 30 denominato "ACCERTAMENTI I.C.I. E IMU", risulta una percentuale minima di accantonamento al FCDE secondo il c.d. "metodo a" pari al 47,16% ma non è stata rinvenuta traccia dell'applicazione di tale accantonamento, come peraltro si evince dalla pag. 21 della Nota Integrativa, laddove al codice di bilancio 1.01.01.06.002 (Accertamenti I.C.I. e IMU) non è previsto alcun accantonamento al FCDE.

A tal riguardo la funzionaria Responsabile del Servizio finanziario ha specificato che in fase di predisposizione del Bilancio 2021-2023 non si è "provveduto a fare nessun accantonamento FCDE per gli accertamenti IMU in quanto gli accertamenti iscritti in bilancio saranno riscuotibili entro il 2021, in quanto trattasi di utenti solvibili".

Ora, non si capisce in base a cosa sia possibile fare un'affermazione di questo tenore se non sulla base della circostanza, peraltro davvero inverosimile e in ogni caso non dimostrata, che tutti i soggetti passivi d'imposta destinatari di un avviso di accertamento o di liquidazione abbiano già provveduto al pagamento o presentato una garanzia assicurativa o fidejussoria.

A latere del metodo di costruzione del bilancio di previsione si fa rilevare che il capitolo 30 per previsti nuovi accertamenti IMU e TASI accoglie per ogni annualità del triennio 2021-2023 un importo pari ad €. 50.000,00 che, in assenza di alcun accantonamento a FCDE, rappresenta un importo tutt'altro che trascurabile ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio di parte corrente.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, non risulta in ogni caso possibile a questo organo di revisione attestare la congruità dell'accantonamento al FCDE.

3) Mancata esposizione delle entrate e delle spese correnti non ripetitive

Come si è visto i proventi derivanti dalla lotta all'evasione (previsti per il 2021 in €. 50.000,00) sono accomunati alle sanzioni amministrative al codice della strada (previste per

il 2021 on €. 4.889,40) dal principio contabile ex Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 ai fini della corretta determinazione del FCDE. Tuttavia i proventi derivanti dalla lotta all'evasione hanno anche la caratteristica di rappresentare delle entrate a carattere non ripetitivo che, ai fini degli equilibri generali della parte corrente del bilancio, devono, secondo corretti principi contabili, essere destinate al finanziamento di spese correnti non ripetitive.

Tuttavia a pagina 25 della Nota Integrativa viene riportato un prospetto intitolato "ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI" che non riporta alcun valore sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le spese.

Si aggiunga che al Titolo III dell'entrata viene riportato lo stanziamento per ciascuna annualità del triennio della previsione di entrata del capitolo 1280 "*Dividendo Ascopiave*" pari ad €. 60.000,00. Sul punto il Servizio Finanziario ha assicurato che tale previsione di entrata è destinata al funzionamento di spese correnti non ripetitive, in particolare: "*spese relative ai contributi associativi annuali, ai contributi ad alunni meritevoli, contributi per progetti in campo culturale, manifestazioni culturali diverse, contributi per l'ambiente, attività produttive, turismo, spese per incarichi a professionisti per progettazioni, ecc.*". Tuttavia nei documenti di bilancio tale specifica destinazione non emerge, a discapito del principio di chiarezza del bilancio.

4) Errata rappresentazione degli equilibri di bilancio

Il prospetto che espone l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio complessivo evidenziano un saldo di parte corrente negativo nel triennio 2021-2023 rispettivamente di €. 29.911,82, €. 40.911,82 ed €. 40.911,82. Evidentemente, l'equilibrio di parte corrente è ottenuto con il concorso di una equivalente entrata di parte capitale, il cui utilizzo in parte corrente è ammesso dalle norme vigenti. Interpellato sul punto, il Servizio finanziario ha chiarito che l'entrata in questione è costituita da "oneri di urbanizzazione" la cui previsione 2021 di complessivi €. 140.000,00 viene destinata per €. 29.911,82 al finanziamento di spese correnti e per €. 110.088,18 al finanziamento di spese d'investimento.

Premesso che il bilancio di previsione, in ossequio al principio della chiarezza, non dovrebbe essere "interpretato", occorre rilevare che in tal caso il prospetto degli equilibri allegato al bilancio dovrebbe esporre tale entrata alla voce I) "*Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili*", della prima parte del prospetto con segno positivo e, corrispondentemente, con segno negativo, esposte alla medesima voce nella seconda parte "Equilibrio di parte capitale".

Nell'osservare che la mancanza di un preventivo elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni può compromettere la dimostrazione dell'avvenuto rispetto dei vincoli di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n. 232/2016, si sottolinea l'importanza della corretta esposizione dei valori nel prospetto degli equilibri, anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal 2019 relative al pareggio di bilancio.

Si rileva pertanto che sono errate le rappresentazioni degli equilibri di bilancio riportate nei prospetti a pagg. 27-29 del DUP e a pagg. 9-11 della Nota Integrativa formalmente approvati con la delibera di G.C. n. 14 del 27/01/2021.

Un'ulteriore discrasia riscontrata risiede nel fatto che, diversamente da quanto comunicato dal Servizio finanziario, a pagina 25 del DUP viene riportata la previsione 2021 di oneri di urbanizzazione per spese correnti per €. 87.187,04 relativamente alla competenza e per €. 0,00 relativamente alla cassa.

5) Discrasia delle previsioni delle spese in c/ capitale nei documenti di programmazione

Il programma triennale delle opere pubbliche non si concilia col bilancio di previsione in quanto nel piano delle oo.pp. sono previsti interventi per €. 700.000,00 mentre il titolo II della spesa sono previste spese per €. 300.238,18. Il DUP riporta, inoltre, un terzo importo.

In definitiva, le spese di investimento per il 2021 sono quantificate in:

- €. 300.238,18 nelle previsioni di competenza 2021 del bilancio di previsione 2021;
- €. 140.000,00 nel DUP aggiornato (pag. 145) approvato unitamente allo schema di bilancio con la delibera di G.C. n. 14 del 27/01/2021;
- €. 700.000,00 nell'ultimo piano triennale delle oo.pp. formalmente approvato (delibera di G.C. n. 108 del 14/10/2020).

In relazione a tale circostanza la funzionaria Responsabile del Servizio finanziario ha osservato quanto segue: *“Dal quadro generale riassuntivo 2021-2022-2023 si evince che il totale complessivo le spese in conto capitale ammonta ad € 300.238,18, di cui solo € 140.000,00 sono previsti nel programma delle opere pubbliche anno 2021, come riportato a pag. 148 della nota di aggiornamento del DUP 2021-2023. L'importo di € 700.000,00 indicato nel piano triennale delle oo.pp. (alla delibera di G.C. del 108 del 14.10.2020) non è da considerarsi in quanto è stata spostata un'opera nel 2022, come successivamente aggiornato nella nota di aggiornamento al DUP 2021/2023”*.

Pur considerando il fatto che con l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione è pienamente legittimo apportare delle modifiche al contenuto del piano delle oo.pp., non si ritiene di condividere l'impostazione seguita dall'Ente in quanto il citato piano triennale delle opere pubbliche è espressamente citato (senza alcuna specificazione in merito alle modifiche intervenute) tra i provvedimenti elencati nelle premesse della DGC di approvazione dello schema di bilancio, laddove si fa espresso riferimento all'atto di G.C. n. 108 del 14.10.2020 ad oggetto: *“Programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 delle opere pubbliche e programma biennale forniture e servizi. Adozione”*. Inoltre, l'aggiornamento del DUP è stato effettuato unitamente all'approvazione dello schema di bilancio con la delibera di G.C. n. 14 del 27/01/2021; pertanto tra i due documenti deve esserci piena coincidenza tra gli importi indicati.

Non è possibile, pertanto, attestare la coerenza dei documenti di bilancio e di programmazione.

TUTTO CIO' PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
PARERE E IN RAGIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE

IL REVISORE DEI CONTI

visto il disposto dell'art. 239 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

sulla proposta di bilancio di previsione 2021–2023 approvata con atto di G.C. n. 14 del 27/01/2021 e invita l'Amministrazione Comunale a formulare un nuovo schema di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 previo superamento dei rilievi e delle criticità esposte nella presente relazione.

1 marzo 2021

IL REVISORE

Barbiero dott. Massimo

(firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)